

**UFFICIO GIUDICE DI PACE
CATANZARO**

**Misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(D.L. 17.03.2020 n. 18; D.L. 8 aprile 2020 n. 23)**

**Svolgimento delle UDIENZE CIVILI E PENALI
periodo 12 MAGGIO – 30 GIUGNO 2020**

PREMESSA

VISTE le disposizioni di cui all'art. 83 D.L. 18/2020, e prima ancora dall'art. 1 D.L. 11/2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato all'**11 maggio 2020** la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020;

CONSIDERATO che è inoltre necessario, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, regolamentare la cosiddetta "**SECONDA FASE**", ovvero il periodo dal **12.05.2020 al 30.06.2020**, nella quale possono essere adottate le misure organizzative elencate dal successivo comma 7, tra le quali le udienze a trattazione scritta, indi prevedendosi anche la possibilità di disciplinare la trattazione dei processi di competenza anche del Giudice di Pace per il periodo 12 maggio /30 giugno, rimasti sino ad oggi totalmente sforniti di regolamentazione e di trattazione;

RILEVATO che per il GdP non è stato ancora attivato il processo telematico, né è applicabile la normativa sul processo da remoto;

Tanto detto, le parti convengono di adottare il seguente :

PROTOCOLLO D'INTESA

UDIENZE CIVILI

- 1) Al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio, occorre limitare - stante la situazione delle aule di giustizia - la trattazione in aula di udienza di non più di n. 8 procedimenti ad udienza per ciascun magistrato dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANZARO, da individuare in quelli di più antica iscrizione a ruolo (criterio maggiormente oggettivo, atteso che le controversie attribuite alla cognizione del Giudice di Pace non rientrano nella tipologia di quelle "urgenti", fatta eccezione per alcuni procedimenti ad oggetto impugnazioni di sanzioni amministrative specifiche, come la sospensione della patente di guida) e che la trattazione dei suddetti procedimenti debba avvenire per fasce orarie, con fissazione di un giudizio ogni 45 minuti.

In tali udienze possono partecipare, oltre ai difensori, le parti o terzi solo se necessario (escussione testimoni, interrogatorio formale, etc.). Per ogni processo non potrà essere sentito più di un testimone. E' fatto divieto alle parti partecipare al processo, salvo che ciò non sia necessario per l'attività processuale prevista.

- 2) Il presente protocollo viene adottato anche per la necessità di smaltire comunque parte dei giudizi pendenti attraverso il cosiddetto processo cartolare. Pertanto, si stabilisce che previa istanza di trattazione di tutte le parti costituite (in caso di contumacia, sarà sufficiente l'istanza avanzata da chi risulterà costituito, salvo non trattarsi della prima udienza di comparizione, in tal caso dovrà procedersi al rinvio del processo) da inoltrarsi, unitamente al verbale congiunto (che dovrà essere sintetica, potendosi richiamare anche le richieste già in atti), all'indirizzo PEC della cancelleria del giudice. Il giudice stabilirà il numero e quali processi si potranno trattare con la modalità cartolare, individuandoli tra quelli che non richiedono necessariamente la presenza fisica delle parti e dei difensori (ad es.: prime udienze di trattazione, udienze interlocutorie, conferimenti incarichi ctu, precisazione conclusioni, discussioni, etc.). E' possibile la partecipazione del difensore.

- 3) Preso atto delle proposte del COA di Catanzaro, si ritiene di poter disciplinare la trattazione del processo c.d. cartolare nei termini che seguono: tutte le volte in cui non sia necessaria la partecipazione fisica all'udienza, le parti costituite possono inviare - senza necessità di alcun preliminare decreto autorizzativo del giudice - a mezzo PEC ed alla cancelleria del giudice titolare del processo, istanza a firma congiunta (cioè contenuta in un unico documento e trasmessa anche da uno solo dei difensori) di trattazione scritta fuori udienza, unitamente ad un verbale redatto da tutte le parti

ove esporre in modo sintetico le proprie richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni. Istanza e verbale (in formato pdf e firmati digitalmente dai difensori) dovranno essere inoltrati (anche da un unico difensore) alla PEC della cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata. L'istanza ed il verbale verranno inseriti nel fascicolo di ufficio a cura della cancelleria. Il giudice, per ciascun singolo procedimento per il quale si procede con la modalità della trattazione scritta su istanza congiunta delle parti, emetterà i relativi provvedimenti di sua competenza, se del caso autorizzando anche il deposito di note. I provvedimenti adottati dal Giudice nelle forme sopradette, verranno comunicati, a cura della cancelleria, ai difensori costituiti con inoltro ai rispettivi indirizzi PEC oppure a mezzo fax.

- 4) Per ciascuna udienza il giudice, almeno sette giorni prima della sua celebrazione, emetterà decreto unitario nel quale dovranno essere indicati specificamente:
 - a) i procedimenti con relativi numeri di ruolo che saranno trattati con modalità scritta, all'esito della istanza congiunta delle parti;
 - b) i procedimenti con relativi numeri di ruolo che saranno trattati con modalità fisica (cioè con presenza in udienza) in numero massimo di 8(otto) per ciascuna udienza, con indicazione delle relative fasce orarie;
 - c) i procedimenti con relativo numero di ruolo, che saranno rinviati di ufficio con indicazione della data ed ora del rinvio. Il decreto verrà data immediata comunicazione a mezzo PEC, a cura della cancelleria, ai difensori costituiti nei relativi procedimenti.

- 5) I procedimenti saranno trattati uno per volta ed il giudice sarà tenuto a verificare che vi presenzino solo i soggetti che ne hanno diritto, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Non sarà consentito ai soggetti aventi diritto a presenziare all'udienza di trattarsi negli spazi limitrofi all'aula, al di fuori dei limiti temporali della fascia oraria durante la quale è prevista la trattazione del procedimento che li riguarda.

- 6) Per quanto riguarda i tempi dell'iscrizione a ruolo dei procedimenti, che avrebbero dovuto essere iscritti nel periodo di sospensione previsto dalla decretazione emergenziale (fino all' 11 maggio 2020), trattandosi di termine a ritroso, si procederà con applicazione dell'art. 83, comma 2 del D.L. n. 18 del 2020, ovvero si consentirà l'iscrizione della causa (senza necessità di procedere con la eventuale rinnovazione dell'atto di citazione) considerando come termine ultimo quello ottenuto aggiungendo, a partire dal 12 maggio 2020 compreso, i giorni che non si sono potuti utilizzare durante il periodo

intercorrente tra il 6 marzo 2020 e l'11 maggio 2020. Il giudice provvederà alla fissazione della nuova udienza, ordinando, alla parte che avrà proceduto alla iscrizione della causa, la notifica del decreto alle parti avverse.

DISPOSIZIONI GENERALI


- 10) Al fine di evitare assembramenti ed in applicazione dell'art. 83, comma 7 lettera c del D.L. n. 18 del 2020, l'accesso a tutti i servizi (anche cancellerie) dell'ufficio dovrà avvenire previa prenotazione (telefonica e/o telematica), in modo che tale accesso avvenga di volta in volta a orari fissi e per un numero limitato di soggetti.
- 11) Il giudice, il difensore, le parti ed ogni altro soggetto che partecipano all'udienza sono obbligati all'uso dei dispositivi di protezione (mascherine e guanti). In difetto l'udienza non potrà celebrarsi.
- 12) Al fine di limitare assembramenti nell'edificio e di aumentare il livello di sicurezza per gli utenti e per chi vi lavora stabilmente, si autorizza l'inoltro dei plichi raccomandati da parte degli avvocati per consentire il deposito di fascicoli ai fini delle iscrizioni a ruolo o per le costituzioni nei giudizi. Resta inteso che il plico raccomandato deve giungere presso l'Ufficio entro la data di scadenza dell'iscrizione e/o della costituzione.
- 13) Le misure protettive dalla possibile diffusione del contagio da coronavirus sopra individuate troveranno applicazione a far data dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, ferma restando la loro possibile modifica o proroga, tenuto conto dell'evoluzione della diffusione del contagio e degli eventuali ulteriori emanandi provvedimenti da parte delle competenti Autorità.

Catanzaro, li 05 maggio 2020

Il Presidente f.f. Tribunale di Catanzaro- Dott. Giuseppe Valea



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro- Avv. Antonello Talerico



Il Dirigente Amministrativo Tribunale – Dott. Antonio Chiefalo



Il Direttore Amministrativo Ufficio Giudice di Pace- Dott. Ilario Mazzà

